

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 90-3800

Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008. Decreto ministeriale 16 dicembre 2010. Approvazione linee guida per la realizzazione di superfici vitate destinate a scopi di sperimentazione.

A relazione del Presidente Cota:

Il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 ha modificato il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento Unico OCM) abrogando, contestualmente, il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di seguito OCM vino. Tale percorso normativo, pertanto, ha incorporato le disposizioni relative al comparto vitivinicolo già contenute nel Reg. (CE) n. 479/2008.

Il Reg. (CE) 1234/2007, alla sezione IV bis, articolo 85 septies, stabilisce il regime transitorio dei diritti di impianto, reiterando al 31 dicembre 2015 il divieto di nuovi impianti e, conseguentemente, il regime autorizzatorio per i diritti di nuovo impianto e di reimpianto. Tuttavia lo stesso Regolamento, all'art. 85 nonies, prevede che gli Stati membri possano concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici vitate destinate a scopi di sperimentazione.

Il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'OCM Vino, in ordine, tra l'altro, al potenziale produttivo. L'art. 60 fornisce alcune precisazioni in merito alle superfici vitate destinate a scopi di sperimentazione sulla base di diritti di nuovo impianto:

- I produttori non possono commercializzare i prodotti ottenuti durante tutto il periodo della sperimentazione;
- i diritti di nuovo impianto sono concessi solo per il periodo di sperimentazione, al termine del quale i produttori devono estirpare a proprie spese le superfici sperimentali e, fino all'estirpazione i prodotti ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione;
- al termine della sperimentazione i produttori possono produrre vino commercializzabile dalle superfici sperimentali, purché provvedano ad acquisire i relativi diritti di reimpianto o di impianto concessi da una riserva.

Il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, art. 9, prevede che il conduttore (produttore) che intenda procedere all'impianto di superfici vitate destinate a scopi di sperimentazione richieda la concessione di un diritto di nuovo impianto utilizzando apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo. Tale diritto è concesso o rifiutato dalla Regione competente per territorio, che ne dà comunicazione al conduttore. Il diritto concesso è inserito nel Registro informatico pubblico dei diritti. Il conduttore (produttore) che ha ottenuto la concessione del diritto è tenuto alla realizzazione dell'impianto secondo i termini e le modalità stabilite dalla Regione. I diritti non utilizzati nei termini previsti sono trasferiti alla riserva regionale.

Nel contempo, la Regione Piemonte coordina, indirizza e sostiene la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione agricola sulla base della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (in particolare l'art. 47 della legge), e di una deliberazione di Giunta che ne approva le disposizioni applicative per ogni periodo di programmazione. Attualmente la Direzione Agricoltura opera sulla base della Deliberazione della Giunta regionale D.G.R. n. 31-2148 del 6 giugno 2011.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta pertanto necessario provvedere alla definizione ed all'approvazione delle linee guida regionali per la realizzazione di superfici vitate a scopo di sperimentazione, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Le linee guida per la realizzazione di superfici vitate a scopo di sperimentazione sono state esaminate e approvate dal Comitato Consultivo Regionale per la Viticoltura in data 1 marzo 2012.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime, con voti espressi ai sensi di legge,

delibera

1. di approvare le linee guida per la realizzazione di superfici vitate a scopo di sperimentazione, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;
2. di demandare al responsabile del Settore Regionale competente, con successivi provvedimenti, l'approvazione della modulistica necessaria sulla base dei criteri contenuti nelle linee guida di cui all'allegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SUPERFICI VITATE A SCOPO DI SPERIMENTAZIONE

LINEE GUIDA

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 ha modificato il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento Unico OCM) abrogando, contestualmente, il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di seguito OCM vino. Tale percorso normativo, pertanto, ha incorporato le disposizioni relative al comparto vitivinicolo già contenute nel Reg. (CE) n. 479/2008.

Il Reg. (CE) 1234/2007, alla sezione IV bis, articolo 85 septies, stabilisce il regime transitorio dei diritti di impianto, reiterando al 31 dicembre 2015 il divieto di nuovi impianti e, conseguentemente, il regime autorizzatorio per i diritti di nuovo impianto e di reimpianto. Tuttavia lo stesso Regolamento, all'art. 85 nonies, prevede che gli Stati membri possano concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici vitate destinate a scopi di sperimentazione.

Il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'OCM Vino, in ordine, tra l'altro, al potenziale produttivo. L'art. 60 fornisce alcune precisazioni in merito alle superfici vitate destinate a scopi di sperimentazione sulla base di diritti di nuovo impianto:

- I produttori non possono commercializzare i prodotti ottenuti durante tutto il periodo della sperimentazione;
- i diritti di nuovo impianto sono concessi solo per il periodo di sperimentazione, al termine del quale i produttori devono estirpare a proprie spese le superfici sperimentali e, fino all'estirpazione i prodotti ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione;
- al termine della sperimentazione i produttori possono produrre vino commercializzabile dalle superfici sperimentali, purché provvedano ad acquisire i relativi diritti di reimpianto o di impianto concessi da una riserva.

Il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, art. 9, prevede che il conduttore (produttore) che intenda procedere all'impianto di superfici vitate destinate a scopi di sperimentazione richieda la concessione di un diritto di nuovo impianto utilizzando apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo. Tale diritto è concesso o rifiutato dalla Regione competente per territorio, che ne dà comunicazione al produttore. Il diritto è inserito nel Registro informatico pubblico dei diritti. Il conduttore (produttore) che ha ottenuto la concessione del diritto è tenuto alla realizzazione dell'impianto secondo i termini e le modalità stabilite dalla Regione. I diritti non utilizzati nei termini previsti sono trasferiti alla riserva regionale.

La Regione Piemonte coordina, indirizza e sostiene la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione agricola sulla base della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e di una Deliberazione di Giunta che ne approva le disposizioni applicative per ogni periodo di programmazione. Attualmente la Direzione Agricoltura opera sulla base della Deliberazione della Giunta regionale n. D.G.R. n. 31-2148 del 6 giugno 2011.

LINEE GUIDA PER LE SUPERFICI VITATE A SCOPO DI SPERIMENTAZIONE

DEFINIZIONE

Le superfici vitate a scopo di sperimentazione sono impianti viticoli non commerciali nei quali sono realizzati progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni, finalizzate al miglioramento qualitativo e alla sostenibilità della viticoltura e dell'enologia piemontese in termini economici, sociali ed ambientali. I progetti devono essere coerenti con le linee obiettivo regionali per la ricerca, sperimentazione e dimostrazione, nel settore "Viticoltura – Enologia", approvate con la D.G.R. n. 31-2148 del 6 giugno 2011 e s.m. e i..

LOCALIZZAZIONE

Le superfici vitate a scopo di sperimentazione devono essere localizzate sul territorio regionale, in siti con caratteristiche pedo-climatiche coerenti con gli obiettivi della sperimentazione.

SUPERFICI E DURATA

Le superfici vitate a scopo di sperimentazione, oggetto della richiesta di concessione di diritti, non possono essere superiori ad 1 ha. La durata massima della concessione è di 10 anni. E' possibile la concessione di superfici maggiori o con durata superiore ai 10 anni, solamente in presenza di oggettive e dimostrate necessità sperimentali.

MODALITA' DI RICHIESTA

Il conduttore della superficie (produttore) richiede alla Regione esclusivamente per via informatica, utilizzando specifico modello, la concessione di un diritto di nuovo impianto a scopo di sperimentazione. La richiesta, in forma di dichiarazione sostitutiva contenente estremi catastali nonché dimensione e caratteristiche dell'impianto coerenti con il protocollo sperimentale, sarà integrata nel sistema informatico regionale SIAP e con lo Schedario viticolo al fine di consentirne, in caso di concessione del diritto, il contestuale inserimento nel Registro informatico pubblico dei diritti. Alla richiesta di concessione deve essere obbligatoriamente associato un protocollo sperimentale.

VINCOLI

Sulla base della normativa comunitaria e nazionale:

- i produttori sono tenuti alla realizzazione dell'impianto secondo i termini e le modalità stabilite dalla Regione;
- I produttori non possono commercializzare i prodotti ottenuti durante tutto il periodo della sperimentazione;
- i diritti di nuovo impianto sono concessi solo per il periodo di sperimentazione, al termine del quale i produttori devono estirpare a proprie spese le superfici sperimentali e, fino all'estirpazione i prodotti ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione o per scopi strettamente connessi con la sperimentazione;
- al termine della sperimentazione i produttori possono produrre vino commercializzabile dalle superfici sperimentali, purché provvedano ad acquisire i relativi diritti di reimpianto o di impianto concessi da una riserva;
- i diritti non utilizzati nei termini previsti sono trasferiti alla riserva regionale.

PROTOCOLLO SPERIMENTALE

Il protocollo sperimentale è compilato e sottoscritto da un Organismo di ricerca¹ che si assume la responsabilità scientifica della sperimentazione condotta sulle superfici per le quali è richiesta la concessione di un diritto di nuovo impianto. Il protocollo è presentato utilizzando la versione semplificata dello specifico modello, predisposto dal Settore Servizi Sviluppo Agricolo nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione, che è inviato esclusivamente per via informatica, unitamente alla richiesta di concessione.

Il protocollo deve contenere almeno i seguenti punti:

- obiettivo della sperimentazione;
- metodologia sperimentale adottata per l'impostazione dell'impianto;
- planimetria dell'impianto a scopo sperimentale;
- principali attività sperimentali condotte, comprensive dei rilievi previsti ai fini dei risultati attesi;
- calendario delle attività sperimentali, suddivise per annualità.

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'impianto delle superfici vitate a scopo sperimentale deve avvenire entro 24 mesi dalla concessione del diritto. Scaduto il termine, la concessione è annullata con atto dal Settore regionale competente e il diritto è inserito nella Riserva regionale.

MODULISTICA

La modulistica sarà predisposta dal Settore regionale competente.

Consiste in:

- richiesta della concessione del diritto;
- protocollo sperimentale.

ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL DIRITTO

Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, sulla base del parere obbligatorio e vincolante sul protocollo sperimentale espresso dal Settore regionale competente in materia di ricerca e sperimentazione, provvedono alla valutazione della documentazione sulla base dei criteri contenuti nelle linee guida per le superfici vitate a scopo di sperimentazione. Entro 60 giorni dalla data di richiesta, effettuata l'istruttoria, le Amministrazioni Provinciali provvedono a inserire a sistema la concessione del diritto, dandone comunicazione al produttore e all'organismo di ricerca. Tale comunicazione è obbligatoria anche in caso di diniego.

CONTROLLI

Il conduttore successivamente alla realizzazione dell'impianto, ma entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, ne dà comunicazione alla Provincia competente. Qualora l'impianto non sia effettuato entro 24 mesi, la concessione del diritto è annullata e il diritto è trasferito nella riserva regionale.

I controlli in campo della realizzazione dell'impianto, nonché del buon andamento della sperimentazione, sono svolti dal Settore regionale competente in materia di ricerca e sperimentazione. L'organismo di ricerca invia allo stesso Settore regionale una relazione periodica (almeno biennale) sull'attività sperimentale, nonché una relazione finale al termine della sperimentazione.

¹ Organismo di ricerca è un soggetto senza scopo di lucro quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo stato giuridico o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Nel caso di sperimentazione fitosanitaria, i Centri di saggio riconosciuti idonei a condurre prove ufficiali di campo ai sensi dell'articolo 4, commi 5,6,7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che recepisce la direttiva comunitaria n. 91/414/cee, del 15 luglio 1991, possono compilare e sottoscrivere il protocollo sperimentale.